

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 153° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 31 GENNAIO 1992

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente SPITELLA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano» (2566-B), d'iniziativa del senatore Valiani e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

##### (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* ..... Pag. 15, 16  
D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* ..... 15

«Provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici della

città di Siena» (3190), d'iniziativa dei deputati Seppia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

##### (Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione* ..... Pag. 2, 4, 12  
ARFÈ (*Sin.-Ind.*) ..... 3  
BOGGIO (*DC*) ..... 3  
COVATTA, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali* ..... 4, 11  
NOCCHI (*Com. PDS*) ..... 3

*I lavori hanno inizio alle ore 11,15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici della città di Siena» (3190)**, d'iniziativa dei deputati Seppia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per la tutela dei caratteri ambientali, architettonici e artistici della città di Siena», d'iniziativa dei deputati Seppia, Nerli, Monaci, Serafini Anna Maria, Minucci, Violante e Quercini, già approvato dalla Camera dei deputati.

Dal momento che il senatore Robol è assente lo sostituirò io stesso nella veste di relatore.

Il provvedimento è ben noto a tutti i colleghi e quindi la mia esposizione sarà estremamente sintetica. Le finalità sono quelle di contribuire al perseguimento dell'obiettivo della tutela e della salvaguardia del carattere ambientale, architettonico e artistico della città di Siena nonché del restauro delle infrastrutture esistenti secondo le procedure antisismiche previste per la tutela del patrimonio edilizio esistente. In pratica si tratta di interventi che sono resi possibili dallo stanziamento previsto nella legge finanziaria che contempla quello che una volta si chiamava fondo speciale o globale, vale a dire un contributo di 10 miliardi per l'esercizio 1992 e di 20 miliardi rispettivamente per il 1992 e il 1994.

Sul complesso delle disposizioni riguardanti questa legge è stato acquisito il parere favorevole della 1<sup>a</sup> Commissione, pur rilevandosi, senza condizioni, che questi benefici si assommano ad altri che erano stati messi a disposizione per i monumenti di Siena.

Il parere della Commissione bilancio e programmazione economica è condizionato invece, ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, alla modifica di alcuni articoli, e in tal senso ho predisposto alcuni emendamenti. I vincoli ad un parere favorevole sono che gli articoli 9 e 12 vengano riformulati nel senso di estinguere la possibilità di accedere a mutui e di considerare le somme a disposizione come trasferimenti temporanei limitati; infatti la Camera dei deputati, destinando parte delle somme ai mutui, ha posto in essere un meccanismo che prevede necessariamente dei finanziamenti anche negli anni successivi, cosa che non è consentita dalla legge finanziaria di quest'anno.

Inoltre esiste un parere contrario della Commissione finanze e tesoro, che si riferisce evidentemente alle agevolazioni fiscali previste all'articolo 3 del testo; anche se questa indicazione non è totalmente vincolante, credo che sia opportuno accettare la richiesta della Commissione finanze, altrimenti nella terza lettura alla Camera dei

deputati si incontrerebbero sicuramente delle difficoltà, da parte del Governo, per la concessione della sede legislativa.

I pareri dell'8<sup>a</sup> e della 13<sup>a</sup> Commissione sono favorevoli, quindi si dovrebbe poter procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge. In precedenza avevo prospettato, come alternativa, il tentativo di convincere la 5<sup>a</sup> e la 6<sup>a</sup> Commissione a riconsiderare il proprio punto di vista; i colleghi proponenti mi hanno però fatto presente la loro preferenza per una strada diversa, che è quella che ho indicato con la presentazione degli emendamenti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

NOCCHI. Signor Presidente, vorrei ribadire quanto avevo già avuto modo di affermare: se questa legge fosse stata sottoposta alla nostra attenzione qualche settimana fa, la prima strada indicata dal Presidente avrebbe potuto essere seguita fino in fondo, mentre ora dobbiamo accettare la seconda. Dopo esserci consultati con altri colleghi e con rappresentanti della città di Siena, la conclusione minimale, tuttavia accettabile, può essere quella di far nostre le valutazioni della 5<sup>a</sup> e della 6<sup>a</sup> Commissione e di approvare emendamenti tali da recepire le indicazioni delle Commissioni testè citate. Ci ripromettiamo, all'inizio della prossima legislatura, di attuare in modo concreto le previsioni finanziarie contenute nella legge.

Segnalo soltanto un paradosso. La legge prevedeva la possibilità di accendere mutui trentacinquennali, mentre per il momento si è previsto che questi mutui siano triennali. Sarebbe molto meglio, per il momento, soprassedere su questo problema senza far menzione di una possibilità di mutuo trentacinquennale; si dovrebbe accettare soltanto la previsione finanziaria generica e in seguito, quando ci sarà data la possibilità di tornarci sopra nella prossima legislatura, si cercherà di tradurre il significato della previsione finanziaria così enunciata.

ARFÈ. Mi associo alle osservazioni del senatore Nocchi.

BOGGIO. Sono d'accordo con quanto è stato detto dal relatore e dai colleghi perchè il miracolo di Siena deve essere mantenuto: la città ha bisogno di consolidamenti la cui necessità è ben visibile ai visitatori.

Considero questa una legge pilota che può costituire lo spunto per altre leggi. Poc'anzi si diceva che nella prossima legislatura una legge analoga dovrà essere impostata per Lucca. Approfitto per lanciare un grido di allarme anche per la città di Venezia le cui molte leggi speciali sono rimaste pressochè inattuato. Questa città richiede un comitato internazionale di coordinamento e una autorità, che evidentemente non si riesce a individuare, capace di applicare le molte leggi esistenti. Venezia è orgoglio del mondo, non si deve deteriorare ulteriormente e far sprofondare nella laguna.

Leggi come questa non possono che essere considerate come uno dei modelli da seguire e da replicare senza demagogia, senza corse a facili agevolazioni per altre città. Leggi come queste devono essere riservate a pochissime realtà italiane che pure esistono; ed è giusto che Siena occupi quello spazio e quella attenzione che il Parlamento sta manifestando.

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Mi associo alle considerazioni del relatore e dei colleghi.

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

*(Finalità della legge)*

1. Lo Stato interviene, a norma della presente legge, per la tutela e la salvaguardia del carattere monumentale, storico, artistico, urbanistico e paesistico della città di Siena, nonchè per il risanamento, il restauro, il recupero, il consolidamento ed il miglioramento delle condizioni antisismiche del patrimonio edilizio ed architettonico esistente, anche allo scopo di incentivarne l'uso abitativo e di favorire l'insediamento delle imprese artigiane e delle piccole imprese commerciali.

2. Le opere relative sono eseguite a totale carico dello Stato, ovvero a carico del comune, delle storiche contrade, di enti non economici e di privati che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge.

**È approvato.**

Art. 2.

*(Opere a totale carico dello Stato)*

1. Sono eseguite a totale carico dello Stato le opere di consolidamento, restauro e risanamento riguardanti:

- a) edifici ed opere d'arte relative, di proprietà dello Stato, del comune e di enti non economici, che rivestano particolari caratteri storici, artistici e monumentali;
- b) il duomo e gli edifici annessi;
- c) le chiese monumentali;
- d) strutture varie necessarie per un corretto restauro urbanistico ivi compresi i vicoli;
- e) le progettazioni tecniche necessarie per un corretto restauro urbanistico.

**È approvato.**

Art. 3.

*(Opere ammesse alle agevolazioni)*

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge riguardano:

- a) lavori di recupero, di ristrutturazione funzionale, di consolidamento statico, di risanamento igienico-sanitario, di ripristino estetico-

ambientale ed opere di urbanizzazione nell'ambito dei piani particolareggiati o di piani di recupero anche di singoli immobili o vicoli di iniziativa pubblica ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il contributo viene corrisposto al comune, in conto capitale, nella misura del 50 per cento dell'ammontare della spesa per la realizzazione di opere e nella misura del 100 per cento per le acquisizioni ed espropriazioni necessarie alla realizzazione dei piani. La Cassa depositi e prestiti, con decreto del Ministro del tesoro e a seguito di deliberazione del consiglio comunale, è autorizzata a concedere al comune mutui garantiti dallo Stato per capitale ed interessi, con ammortamento in trentacinque anni, al tasso vigente al momento della concessione, per la parte della spesa corrispondente al 50 per cento non coperta da contributo dello Stato;

b) lavori di consolidamento, restauro e sistemazione di edifici e di porzioni immobiliari aventi interesse storico, artistico e monumentale notificati ai sensi della legge 1<sup>o</sup> giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, compresi nel centro storico delimitato dal piano regolatore generale, di proprietà di contrade, di enti non economici e di privati. Ai proprietari viene corrisposto un contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento dell'ammontare della spesa, elevabile fino al 75 per cento, quando ne beneficiano le storiche contrade o quando il consiglio comunale riconosca la particolare delicatezza e onerosità delle opere o quando tale spesa è destinata al consolidamento, restauro e sistemazione di edifici destinati ad uso abitativo o a locali dove vengano esercitate attività artigianali o di piccolo commercio. I lavori di cui alla presente lettera possono essere eseguiti per iniziativa dei proprietari, ovvero direttamente dal comune in caso di inerzia dei proprietari, sempre che tali lavori siano dichiarati necessari dal sindaco, d'intesa con la competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici;

c) lavori di recupero, di adeguamento funzionale e statico, di risanamento igienico-sanitario e di ripristino estetico-ambientale di edifici di proprietà di privati cittadini e delle storiche contrade, compresi nel centro storico delimitato dal piano regolatore generale. Il contributo è del 30 per cento dell'ammontare della spesa ed è concessa facoltà di contrarre per il residuo un mutuo per un importo non superiore al 75 per cento ad un tasso ridotto del 5 per cento rispetto a quello corrente nel settore del credito fondiario al momento della concessione, con ammortamenti in venticinque anni. Il predetto contributo è elevato al 40 per cento dell'ammontare della spesa ed è concessa la facoltà di contrarre per il residuo un mutuo per un importo non superiore all'80 per cento al tasso di cui sopra, quando esso è destinato al recupero, all'adeguamento funzionale e statico, al risanamento igienico-sanitario e al ripristino estetico-ambientale di edifici destinati ad uso abitativo o di locali in cui vengano esercitate attività artigianali o di piccolo commercio. Qualora l'intervento venga attuato nell'ambito di piani di recupero di iniziativa privata, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed esso richieda opere relative alle strutture portanti dell'edificio, il contributo può essere parimenti elevato al 40 per cento e l'ammontare massimo del mutuo all'80 per cento. Se l'intervento è effettuato dalle storiche contrade il

contributo è del 50 per cento e l'ammontare massimo del mutuo del 50 per cento del residuo. Qualora l'intervento delle contrade sia effettuato su un intero edificio ed esse intendano acquisire la proprietà di alcune o di tutte le unità immobiliari, per l'acquisto delle stesse è concesso un contributo pari al 70 per cento del valore determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

A questo articolo sono stati da me presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «nella misura del 50 per cento» alla fine della lettera.*

3.1

*Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Il contributo è del 30 per cento dell'ammontare della spesa ed è elevato al 40 per cento quando esso è destinato al recupero, all'adeguamento funzionale e statico, al risanamento igienico-sanitario e al ripristino estetico-ambientale di edifici destinati ad uso abitativo o di locali in cui vengano esercitate attività artigianali o di piccolo commercio».*

3.2

*Al comma 1, lettera c), al quarto periodo sopprimere le parole: «e l'ammontare massimo del mutuo all'80 per cento».*

3.3

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e l'ammontare massimo del mutuo del 50 per cento del residuo».*

3.4

Questi emendamenti tendono ad accogliere le osservazioni formulate dalla 5<sup>a</sup> e dalla 6<sup>a</sup> Commissione.

Metto ai voti l'emendamento 3.1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.4.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

**È approvato.**

Art. 4.

*(Programmazione degli interventi).*

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono individuati tramite il programma annuale deliberato dal consiglio comunale entro il 28 febbraio di ogni anno.

2. È altresì facoltà del consiglio comunale predisporre un programma quadro triennale riferito agli interventi di iniziativa pubblica, aggiornabile di anno in anno.

3. Nel programma annuale di cui al comma 1 sono individuati:

a) gli interventi da effettuare a totale carico dello Stato d'intesa con gli organi periferici dello stesso;

b) gli interventi da realizzare nell'ambito dei piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica, comprese le opere di urbanizzazione;

c) gli interventi relativi ad edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà di contrade, di enti non economici e di privati;

d) gli interventi di cui alla lettera c) che siano stati dichiarati necessari dal sindaco;

e) gli interventi di recupero, adeguamento, risanamento e ripristino di edifici di proprietà di privati cittadini e contrade, o di acquisizione di porzioni immobiliari da parte delle contrade;

f) gli interventi per la sistemazione temporanea di famiglie residenti in alloggi sottoposti a risanamento.

4. Ai fini della predisposizione del programma annuale di cui al comma 1 si osservano le seguenti scadenze:

a) entro il 30 novembre il sindaco, sentiti il soprintendente per i beni ambientali e architettonici, il soprintendente per i beni artistici e storici e il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Toscana, individua i lavori da effettuare a totale carico dello Stato;

b) entro il 31 dicembre le contrade, gli enti non economici e i privati presentano le domande di finanziamento per i lavori di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 3;

c) entro il 31 dicembre la giunta comunale individua i lavori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, che devono essere dichiarati necessari dal sindaco.

**È approvato.**

## Art. 5.

*(Progettazione ed esecuzione delle opere a carico dello Stato).*

1. La progettazione e l'esecuzione delle opere a totale carico dello Stato sono effettuate direttamente dall'ente proprietario o dall'organo che gestisce l'immobile interessato all'intervento.

**È approvato.**

## Art. 6.

*(Lavori necessari e indifferibili su edifici di interesse storico, artistico e monumentale)*

1. Nel caso di edifici di interesse storico, artistico e monumentale notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, di proprietà di contrade, di enti non economici e di privati, per i quali si ravvisi la necessità di lavori di restauro, consolidamento e sistemazione, il sindaco emette un'ordinanza con la quale intima al proprietario di provvedere, entro un termine fissato, ad eseguire i lavori in questione.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il comune provvede d'ufficio, mediante occupazione temporanea dell'immobile, alla esecuzione delle opere.

3. L'immobile viene restituito al rispettivo proprietario al termine dei lavori e previa stipulazione della convenzione di cui all'articolo 9.

4. Qualora il proprietario non intenda stipulare la convenzione di cui al comma 3 o rimborsare le spese sostenute, il comune provvede ad espropriare l'immobile. L'indennizzo è determinato secondo le modalità della legislazione vigente, con valore riferito alle condizioni dell'immobile precedentemente all'intervento.

**È approvato.**

## Art. 7.

*(Piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica)*

1. I piani particolareggiati e i piani di recupero di iniziativa pubblica, nonché gli interventi previsti dall'articolo 2, sono approvati dal consiglio comunale secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

2. Sono altresì approvati dal consiglio comunale i progetti esecutivi relativi agli interventi compresi nei piani di cui al comma 1, riferiti sia agli edifici che alle opere di urbanizzazione.

3. Ai fini dell'esecuzione dei lavori previsti, il comune provvede ad acquisire la disponibilità delle aree e degli edifici relativi mediante occupazione temporanea, che viene disposta dal consiglio comunale e



che può protrarsi per tutto il tempo necessario a portare a compimento gli interventi e, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni.

4. In presenza di aree od edifici destinati, a seguito dell'intervento, ad una funzione pubblica, il comune può procedere alla espropriazione, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti; può altresì acquisire gli immobili o le porzioni di essi di cui i proprietari siano disponibili ad effettuare la vendita.

5. Il comune ha, altresì, facoltà di procedere all'esproprio, nei casi in cui gli interventi previsti nell'ambito dei singoli edifici comportino modificazioni nella situazione proprietaria delle unità immobiliari esistenti, al momento dell'approvazione del progetto e sempre che i proprietari, che risultino tali alla stessa data, non raggiungano un accordo per l'attribuzione delle nuove unità entro sessanta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio dell'atto consiliare di approvazione del progetto esecutivo delle opere. I proprietari adottano la predetta deliberazione a maggioranza semplice.

6. Nel caso in cui il progetto approvato comporti un aumento del numero degli alloggi esistenti nell'edificio, gli alloggi eccedenti quelli preesistenti divengono di proprietà del comune e ai precedenti proprietari viene corrisposta un'indennità pari al valore della porzione immobiliare sottratta per l'attuazione dell'intervento.

7. Qualora per motivi igienico-funzionali fosse necessaria una riduzione del numero degli alloggi, ai proprietari spetta un indennizzo pari al valore della porzione immobiliare sottratta per l'attuazione dell'intervento. Tale indennizzo viene erogato dal comune, che ha diritto di rivalsa nei confronti dei proprietari la cui porzione immobiliare risulta accresciuta dalla riduzione del numero degli alloggi.

8. I proprietari e chiunque altro abbia la residenza nella porzione immobiliare soppressa ai sensi del comma 7 hanno diritto all'assegnazione, alle condizioni previste dalla legge, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sempre che siano in possesso dei requisiti necessari.

9. Dopo l'esecuzione dei lavori gli immobili non espropriati o non acquisiti al patrimonio comunale sono restituiti ai singoli proprietari previa stipula di apposita convenzione. Qualora dopo novanta giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione della convenzione, il proprietario non provveda alla sottoscrizione della stessa, la porzione immobiliare relativa è acquisita al patrimonio comunale ed al proprietario è corrisposta un'indennità pari al valore che l'immobile aveva prima che fosse effettuato l'intervento di cui al presente articolo.

10. Gli edifici acquisiti o espropriati ai sensi del presente articolo passano al patrimonio indisponibile del comune che li utilizza, nel caso di destinazione ad uso abitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica con priorità di assegnazione alle famiglie residenti precedentemente all'intervento di cui al presente articolo, sempre che siano in possesso dei necessari requisiti.

**È approvato.**

## Art. 8.

*(Interventi su edifici di proprietà  
di privati e di contrade)*

1. I progetti esecutivi relativi agli interventi di cui all'articolo 3 sono approvati dagli organi amministrativi competenti.

2. Ai fini dell'ammissione ai contributi di cui alla presente legge, i proprietari degli immobili interessati presentano domanda al sindaco, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 4.

3. La giunta comunale, secondo criteri appositamente e preventivamente determinati, redige una graduatoria delle domande pervenute ed ammissibili.

4. Il consiglio comunale delibera l'elenco delle domande ammesse a contributo, tenuto conto delle disponibilità di cui all'articolo 14.

5. Il contributo può essere revocato:

- a) per rinuncia del beneficiario;
- b) per il mancato inizio dei lavori entro sei mesi dal rilascio della concessione edilizia, salvo proroga per comprovati motivi di necessità.

6. La sistemazione degli inquilini, residenti negli immobili oggetto dell'intervento di recupero, è di norma a carico dei proprietari, salvo quanto previsto all'articolo 10.

**È approvato.**

## Art. 9.

*(Obblighi per i beneficiari degli interventi).*

1. La concessione dei contributi per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge, a favore di contrade, di enti non economici e di privati, è subordinata alla stipula di una convenzione tra questi ultimi ed il comune, da trascrivere nei registri immobiliari e in base alla quale il proprietario si impegna a:

a) vincolare l'immobile alle specifiche destinazioni d'uso previste nel progetto ammesso a contributo e a non richiedere mutamenti di tale destinazione per un periodo di almeno venticinque anni dalla conclusione dei lavori;

b) utilizzare direttamente l'immobile o locarlo entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori. Per le unità immobiliari destinate ad uso abitativo, l'utilizzazione deve essere comprovata con la fissazione nelle stesse della residenza anagrafica della famiglia del proprietario o di altra famiglia in rapporto di locazione o di comodato regolarmente registrato;

c) non cedere per atto tra vivi a terzi l'immobile prima di dieci anni dalla ultimazione dei lavori. Qualora il beneficiario intenda alienare l'immobile prima di tale termine, è obbligato a cederlo all'eventuale locatario, al comune o alle storiche contrade ad un prezzo predeterminato dalla convenzione. In ogni caso, anche in caso di

alienazione successiva al termine di dieci anni, hanno diritto di prelazione l'eventuale locatario, il comune e le storiche contrade.

2. Il proprietario è tenuto a:

a) restituire, qualora non vengano rispettati in tutto o in parte gli impegni di cui al presente articolo, entro tre mesi dall'accertamento della violazione, in unica soluzione, il contributo ricevuto in conto capitale ed estinguere nello stesso termine il mutuo contratto, restituendo l'intera somma comprensiva degli interessi, con esclusione del beneficio della riduzione del tasso anche per il periodo già goduto;

b) corrispondere, inoltre, nell'ipotesi di cui alla lettera a), una maggiorazione pari agli interessi legali maturati nel periodo in cui si è beneficiato del contributo.

3. Ai proprietari di immobili oggetto di intervento nell'ambito di piani particolareggiati e di recupero di iniziativa pubblica è, altresì, richiesto di assumere l'impegno a rimborsare, in venticinque annualità, senza interessi, la spesa sostenuta dal comune, compresa l'eventuale indennità di espropriazione e detratto il contributo dello Stato. Qualora il proprietario non intenda stipulare la convenzione, il comune procede all'espropriazione dell'immobile e la relativa indennità è calcolata facendo riferimento al valore precedente all'effettuazione dell'intervento.

4. Gli obblighi della convenzione vincolano il firmatario della stessa e tutti coloro a cui l'immobile venga trasferito, a qualsiasi titolo, per un periodo di venticinque anni dalla conclusione dei lavori.

A questo articolo è stato da me presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «ed estinguere» alla fine della lettera.*

9.1

L'emendamento si rende necessario per adempiere alle condizioni poste dalla 5<sup>a</sup> Commissione.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Sono favorevole all'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 9.1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

**È approvato.**

## Art. 10.

*(Sistemazione temporanea delle famiglie  
residenti in alloggi sottoposti a risanamento)*

1. Il comune può provvedere alla sistemazione temporanea delle famiglie residenti negli alloggi sottoposti ad interventi di recupero nell'ambito dei piani di iniziativa pubblica, concedendo l'uso di un alloggio corrispondente alle necessità del nucleo familiare.

2. A tale scopo viene utilizzato il patrimonio abitativo realizzato o acquisito ai sensi della legge 9 marzo 1976, n. 75. La costruzione o l'acquisto di ulteriori edifici da destinare a tale scopo è agevolata tramite la concessione a favore del comune di Siena, da parte della Cassa depositi e prestiti, di mutui trentacinquennali al tasso corrente al momento della concessione, garantiti dallo Stato per capitale ed interessi.

3. Qualora le famiglie intendano provvedere autonomamente al reperimento di una sistemazione temporanea, può essere loro concesso, per tutto il periodo della durata dei lavori, un contributo pari alla differenza tra il canone di affitto, determinato a norma della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, dell'alloggio sottoposto all'intervento e quello dell'alloggio reperito, purchè corrispondente alle necessità del nucleo familiare.

4. Gli alloggi costruiti o acquisiti, ai sensi del presente articolo, costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile del comune. La riserva di destinazione ad alloggio temporaneo per residenti in edifici sottoposti a risanamento può essere, con atto della giunta comunale, temporaneamente e per comprovate necessità, trasferita dagli edifici in questione ad altri sempre di proprietà comunale, purchè il numero di abitazioni destinate allo scopo rimanga inalterato.

5. Qualora una quota degli alloggi regolati dal presente articolo risulti disponibile, essi possono essere messi a disposizione anche per le famiglie residenti in alloggi oggetto di intervento di recupero di iniziativa privata.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il proprietario deve impegnarsi, con la convenzione di cui all'articolo 9, a corrispondere al comune il canone di locazione, determinato ai sensi della citata legge n. 392 del 1978, e successive modificazioni, per tutta la durata dell'utilizzazione dell'alloggio, nonchè a renderlo libero non appena ultimati i lavori. Qualora l'utilizzazione riguardi le famiglie residenti nell'immobile oggetto dell'intervento, il canone, determinato ai sensi della citata legge n. 392 del 1978, e successive modificazioni, viene corrisposto direttamente da queste ultime al comune. In tal caso, tuttavia, la conclusione del contratto con le famiglie residenti è subordinata all'esibizione da parte del proprietario del contratto di locazione, regolarmente registrato, con il quale egli ne garantisce la reimmersione nell'alloggio sottoposto ad intervento di recupero al termine dello svolgimento dei lavori.

7. La riserva sugli alloggi costruiti o acquisiti ai sensi del presente articolo può essere revocata solo con provvedimento motivato del consiglio comunale, qualora vengano meno le necessità per le quali tali

alloggi sono stati realizzati. In tal caso, essi sono utilizzati secondo la vigente normativa in materia di edilizia residenziale pubblica.

8. Le assegnazioni di alloggi temporanei e la concessione dei contributi per le famiglie, che provvedono autonomamente al reperimento di alloggi temporanei, sono deliberati dalla giunta comunale, sulla base di apposito regolamento.

**È approvato.**

#### Art. 11.

*(Assegnazione dei finanziamenti)*

1. L'assegnazione dei finanziamenti di cui alla presente legge è disposta con decreto annuale adottato dal Ministro per i beni culturali e ambientali a seguito dell'approvazione del programma annuale degli interventi da parte del consiglio comunale.

2. L'assegnazione dei finanziamenti per le opere a totale carico dello Stato avviene a favore dell'ente proprietario o dell'ente che gestisce l'immobile interessato all'intervento.

3. L'assegnazione dei finanziamenti per i contributi di cui agli articoli 3 e 10 avviene a favore del comune.

4. Con decreto del Ministro del tesoro la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a favore dell'amministrazione comunale.

5. L'erogazione dei finanziamenti al comune avviene contestualmente al versamento delle quote trimestrali dei trasferimenti del bilancio dello Stato.

6. Tutti i finanziamenti assegnati al comune sono iscritti al bilancio dello stesso.

7. Le somme eventualmente non utilizzate nel corso di un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

**È approvato.**

#### Art. 12.

*(Erogazione dei contributi ai beneficiari)*

1. Il versamento dei contributi per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 3, realizzate da privati, da storiche contrade o da enti non economici, è effettuato dal comune per stati di avanzamento, previa dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli stessi sono stati eseguiti in conformità ai progetti ammessi a finanziamento. Eventuali variazioni, che comportino una modifica della spesa ammessa a contributo, devono essere approvate dal consiglio comunale. Per gli edifici di interesse storico-artistico il contributo è erogato dietro approvazione del collaudo delle opere da parte del competente soprintendente.

2. Nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 6, il comune incamera il contributo relativo e provvede alle opere mediante occupazione temporanea dell'immobile, riservandosi di restituirlo previa stipula della convenzione di cui all'articolo 9.

3. Per la concessione dei mutui di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 3, il comune provvede alla stipula di apposita convenzione con istituti bancari abilitati all'esercizio del credito fondiario, con la quale sono determinate le modalità di erogazione del contributo per la riduzione del tasso di interesse.

4. Per la erogazione dei contributi per l'acquisto di porzioni immobiliari da parte delle contrade, il comune provvede entro sei mesi dalla stipula del contratto di acquisto.

A questo articolo è stato da me presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il comma 3.*

12.1

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 13.

*(Gestione delle infrastrutture  
e del patrimonio immobiliare)*

1. Al fine di potenziare gli spazi di ricezione dei mezzi di trasporto privati nell'ambito del tessuto urbano e, in particolare, di quello storico-artistico-ambientale, il comune di Siena può promuovere e partecipare alla costituzione di apposite società per azioni aventi per scopo sociale la costruzione e la gestione di dette infrastrutture.

2. Il comune può, anche utilizzando i fondi di cui alla presente legge, costituire società miste a partecipazione pubblica e privata, per la gestione del patrimonio immobiliare.

**È approvato.**

#### Art. 14.

*(Finanziamenti)*

1. Per provvedere agli interventi di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'esercizio 1992 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi 1993 e 1994, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

2. All'onere derivante dal comma 1, per gli anni 1992, 1993 e 1994, stimato in lire 10 miliardi per l'esercizio 1992 e in lire 20 miliardi per

ciascuno degli esercizi 1993 e 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, a tal fine utilizzando l'apposito accantonamento « Rifiinanziamento della legge speciale per Siena ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

**È approvato.**

A questo punto sospendo i nostri lavori in attesa che pervenga il parere della 5<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 2566-B.

*I lavori vengono sospesi alle ore 11,55 e sono ripresi alle ore 15,30.*

**«Contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano» (2566-B)**, d'iniziativa del senatore Valiani e di altri senatori, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia con sede a Milano», d'iniziativa dei senatori Valiani, Pecchioli, Fabbri, Mancino, Bono Parrino, Arfè, Ferrari-Aggradi e Boldrini, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, riferirò brevemente su questo provvedimento in sostituzione del senatore De Rosa. La modifica apportata dalla Camera dei deputati al testo da noi approvato consiste nella diversa scansione degli anni, che sono il 1992, il 1993 e il 1994 invece del 1991, 1992 e 1993. La modifica si è resa necessaria per il ritardo con cui la Camera dei deputati ha preso in esame il provvedimento.

Comunico che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere favorevole su questo disegno di legge.

Poichè nessuno domanda di parlare in sede di discussione generale, ha la parola il rappresentante del Governo.

D'AMELIO, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, il Governo ritiene che il testo meriti di divenire legge, pertanto ne auspica la rapida approvazione.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione.* Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. È concesso a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia un contributo straordinario a carico dello Stato di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 1.

Metto ai voti l'articolo 2 con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 15,35.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOLESSA MARISA NUDDA